



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



AVVISO

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) ANNO 2021

Si porta a conoscenza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14.04.2021 è stata estesa al 31 DICEMBRE 2021 la durata del contributo di natalità di cui al precedente provvedimento n. 13/2017, variando importo e modalità di erogazione dello stesso.

Il bonus ha lo scopo di supportare le famiglie, in particolare quelle giovani, aiutandole a sostenere le notevoli spese dovute all'arrivo di un figlio e consiste nell'erogazione di un contributo nella misura massima di euro 4.500,00 per ogni bambino nato o adottato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli il contributo massimo non può comunque superare l'importo di euro 6.000,00 complessivi.

I suddetti importi vengono erogati in un massimo di n. 3 rate, con cadenza annuale, nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:

- 1ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), a seguito della concessione del contributo;
- 2ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), trascorsi 12 mesi dalla concessione del contributo;
- 3ª rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), trascorsi 24 mesi dalla concessione del contributo.

L'erogazione di ogni singola rata è subordinata all'esito positivo della verifica relativa al possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento nell'anno solare precedente alla stessa. L'esito negativo della verifica determina la decadenza dal diritto al contributo in oggetto.

La concessione dell'assegno di cui all'art.2 è disposta a favore dei nuclei familiari costituiti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 (comunque, fino al compimento del quattordicesimo anno di età per adozioni ed affidamenti preadottivi), residenti e stabilmente dimoranti ad Amatrice nei 12 mesi antecedenti alla nascita e/o adozione o affidamento preadottivo. Il richiedente deve coabitare con il minore, anch'egli/ella residente e stabilmente dimorante nello stesso Comune di Amatrice.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'U.R.P. comunale e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.amatrice.rieti.it. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative, ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico, o tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all'ufficio protocollo

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice

C.F. 00110480571

Tel. 0746/825056 – Cell 3888684766

e-mail: coc@comune.amatrice.rieti.it PEC: coc@pec.comune.amatrice.rieti.it

(uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it oppure protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it). La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione. Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione del presente avviso, il termine di 90 giorni decorrerà da quest'ultima. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti e il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore VI del Comune di Amatrice.

Il bonus di cui al regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Amatrice.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.

Amatrice, _____